



Milano, 10 febbraio 2020

A tutti gli Iscritti al
Fondo Pensione per i dipendenti
del Gruppo bancario Credito Valtellinese
- LORO SEDI -

Oggetto: rinnovo degli organi collegiali del *Fondo Pensione per i dipendenti del Gruppo bancario Credito Valtellinese*

Gentile Iscritto,

con la presente Le comunichiamo che, in vista della scadenza del mandato degli organi collegiali del *Fondo Pensione per i dipendenti del Gruppo bancario Credito Valtellinese*, sono indette le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti.

In conformità al vigente Regolamento elettorale le elezioni si terranno con la modalità di voto per corrispondenza nei giorni dal **15 al 17 aprile 2020**. Saranno ritenute valide le schede pervenute entro le ore 12,00 del giorno 20 aprile 2020.

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla nomina della Commissione Elettorale, composta dai seguenti sei componenti individuati tra gli iscritti al Fondo: Stefania Blandamura, Dario Carrera, Ermenegildo Dimitri, Giovanni Donà, Matteo Girelli e Fabio Massimo Vicari.

Si invitano, pertanto, coloro che intendessero avanzare candidature per il rinnovo degli organi collegiali del Fondo a:

1) predisporre le relative liste; ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidature, espresse per nominativo, non superiore a:

- sette per il Consiglio di Amministrazione;
- tre per il Collegio dei Revisori dei conti (di cui n. 2 effettivi e n. 1 supplente);
- ventuno per l'Assemblea dei Delegati;

2) far sottoscrivere le predette liste da almeno n. 286 iscritti (pari all'8% degli aventi diritto al voto ad un mese dalla data di indizione delle elezioni);



3) presentare le liste alla Commissione elettorale presso la sede del Fondo Pensione (Via Feltre 75 – 20134 Milano), **entro le ore 17 del giorno 13 marzo 2020**.

Di seguito si riporta integralmente l'Art. 3 del Regolamento elettorale, relativo alla presentazione delle liste elettorali:

Art. 3 Presentazione delle liste elettorali

1. *Almeno trenta giorni prima della data delle elezioni devono essere comunicate alla Commissione elettorale le liste con l'indicazione dei lavoratori iscritti candidati per il rinnovo degli organi collegiali del Fondo.*

All'elezione dei rappresentanti dei lavoratori concorrono liste sottoscritte da almeno il 8% dei lavoratori iscritti al Fondo.

2. *Nella composizione delle liste dei candidati dell'Assemblea dei Delegati si applica, per quanto possibile, il criterio della rappresentanza delle varie Società del Gruppo bancario Credito Valtellinese associate al Fondo.*

3. *Le liste devono contenere l'indicazione dell'organo collegiale per il quale vengono presentate (Assemblea dei Delegati, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori dei conti), del gruppo sottoscrittore ed i nominativi dei candidati proposti.*

Accanto ai nominativi dei candidati devono essere poste le seguenti indicazioni: Società da cui il candidato dipende e data di nascita.

4. *Ciascun candidato non può essere presente in più di una lista e ciascuna lista può contenere un numero di candidature, espresse per nominativo, non superiore al numero dei componenti da eleggere.*

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Regolamento elettorale “*sono eleggibili tutti i lavoratori iscritti al Fondo [...], nonché per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio dei Revisori dei conti, eventualmente anche i soggetti ad esso non iscritti in possesso dei requisiti di legge*”. Per maggior chiarezza, si allega un prospetto riassuntivo contenente i requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti per ciascun organo collegiale (cfr. Allegato n. 1).

Per ogni eventuale chiarimento è a disposizione degli iscritti la Segreteria del Fondo (tel. 02.8063.7977/7377 – 0342.52.2763).

Mi è gradita l'occasione per porgere, a nome di tutti i Consiglieri, i migliori saluti.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Matteo Barbetta)

Allegati: c.s.



ALLEGATO N. 1 REQUISITI PRESCRITTI IN FUNZIONE DELL'ORGANO DI ELEZIONE

1. ASSEMBLEA DEI DELEGATI		
ELEGGIBILITÀ	PROFESSIONALITÀ	ONORABILITÀ
Sono eleggibili tutti i lavoratori iscritti al Fondo che, ad un mese dalla data di indizione delle elezioni, siano in regola con il versamento della contribuzione (Art. 1 del Regolamento elettorale)	Nessuno	Nessuno
2. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
ELEGGIBILITÀ	PROFESSIONALITÀ	ONORABILITÀ
<p>Sono eleggibili i soggetti, iscritti e non iscritti al Fondo, in possesso dei requisiti di Legge (Art. 1, Regolamento Elettorale)</p> <p>Non devono sussistere cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall' art. 2382 del Codice civile. La perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla Legge o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità e di decadenza comportano la decadenza dall'incarico (Art. 14, Statuto)</p> <p>Art. 2382, Codice civile: non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.</p> <p>Articolo 9 del DM n. 166/2014: "Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel fondo pensione è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di</p>	<p>Sono nominati secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:</p> <p>a) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo; b) attività di amministrazione, di controllo, o di carattere direttivo presso forme pensionistiche complementari; c) attività professionali in materie attinenti al settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo; d) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; e) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo, ovvero, con esclusivo riferimento alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, funzioni dirigenziali anche</p>	<p>Le cariche non possono essere ricoperte da coloro che, per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti:</p> <p>a) hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in forme pensionistiche complementari o imprese operanti nel settore bancario, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa; b) hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in altre imprese sottoposte a fallimento o a procedure equiparate; c) hanno svolto funzioni presso imprese destinatarie, in relazione a reati da loro commessi, delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; d) siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 19-quater, comma 3, del decreto n. 252 del 2005. (Art. 4, DM 79/2007)</p>



amministrazione, direzione e controllo nel gestore convenzionato, nel depositario e in altre società dei gruppi cui appartengono il gestore convenzionato e il depositario”.

presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché dette funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;

f) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di carattere direttivo presso enti previdenziali o altri organismi con finalità previdenziali;

g) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera a), ovvero funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, nonché a organismi e comitati di settore che svolgono funzioni simili nell'ambito della pubblica amministrazione, purché le persone in possesso delle predette esperienze professionali abbiano frequentato corsi di formazione di cui all'articolo 3 in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina.

(Art. 2, DM 79/ 2007)

() Il comma 2, del medesimo articolo, prescrive che, nelle forme pensionistiche per le quali è previsto il criterio della pariteticità, almeno la metà dei componenti debbano avere i requisiti di cui alle lettere dalla a) alla f).*

E inoltre, le cariche [...] non possono essere ricoperte da coloro che:

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza di primo grado o irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività di previdenza complementare, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa, dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari e di strumenti di pagamento, ovvero per i reati di riciclaggio e di usura;

2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria o previdenziale;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

(Art. 5, DM 79/2007)

3. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ELEGGIBILITÀ	PROFESSIONALITÀ	ONORABILITÀ
<p>Non devono sussistere cause di ineleggibilità e di decadenza previste dagli artt. 2382 e 2399 del Codice civile. La perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla Legge o il sopravvenire delle cause di</p>	<p>Qualora il controllo contabile sia esercitato dall'organo di controllo, esso deve essere integralmente composto da persone iscritte nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, fermo restando che</p>	<p>Medesimi requisiti previsti per i membri del Consiglio di Amministrazione.</p>



ineleggibilità e di decadenza comportano la decadenza dall'incarico (**Art. 14, Statuto**).

Art. 2399 Codice civile: Non possono essere eletti [...] e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 (vedi sezione precedente relativa ai membri del Consiglio di Amministrazione);

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; *[laddove è riportato "società" leggasi Fondo pensione]*

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. *[laddove è riportato "società" leggasi Fondo pensione]*

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale (1) e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco. (1) *così come modificato dal D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39*

Articolo 9 del DM n. 166/2014: "Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel fondo pensione è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore convenzionato, nel depositario e in altre società dei gruppi cui appartengono il gestore convenzionato e il depositario".

almeno un componente effettivo ed uno supplente devono aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. (**Art. 2 (3) DM 79/ 2007**)